N. R.G. 16709/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Rossi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16709/2012** promossa da:

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI (C.F. 12833270155), con il patrocinio dell'avv. CAPE' PAOLO MARIA, elettivamente domiciliato in VIA OREFICI, 2 20123 MILANO presso il difensore

ATTORE/I

contro

ASIO SRL (C.F. 13232740152), con il patrocinio dell'avv. RUSCONI GIUSEPPE e dell'avv. ROTILI CARLO ALFREDO, elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 2 20122 MILANO presso il difensore
ASTALDI SPA (C.F. 00398970582), con il patrocinio dell'avv. FRAU ROSSANA, elettivamente domiciliato in VIA A. M. GRANCINI, 8 20145 MILANO presso il difensore

CONVENUTO/I

EDILTECNO Restauri SRL (C.F. 04173040157), con il patrocinio dell'avv. RINALDI OLIVO, elettivamente domiciliato in VIA GABBA 7 LODI presso il difensore

TERZO CHIAMATO da Astaldi spa

SA.FER SPA con il patrocinio dell'avv. Gaetano e Sabrina Pittalà elettivamente domiciliata presso i difensori

TERZO CHIAMATO da Astaldi spa

ALLEANZA TORO Assicurazioni spa con Adriana Morelli elettivamente domiciliata presso il difensore

TERZO CHIAMATO da Ediltecno Restauri

Ing. CLEMENTE SCHIATTI con l'avv. Avio Giacovelli elettivamente domiciliata presso il difensore

TERZO CHIAMATO da Asio srl

Arch. Insurance Company Europe Limited con l'avv. David Marino e Andrea Luigi Pantaleo

TERZO CHIAMATO da Ing. Schiatti

Ing. BRUNO FINZI con l'avv. David Marino e Andrea Luigi Pantaleo

Firmato Da: ROSSI MARIA CARLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f223c - Firmato Da: SIDOTI AURELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db272

TERZO CHIAMATO da Asio srl

ALLIANZ spa con l'avv. Giovanni Nicita

TERZO CHIAMATO da Ing. Bruno Finzi

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Firmato Da: ROSSI MARIA CARLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f223c - Firmato Da: SIDOTI AURELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db272

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 28.02.2012 il Consorzio Quartiere Affari conveniva in giudizio Asio S.r.l e Astaldi S.p.A., sulla premessa: 1. di essere proprietario del parcheggio multipiano interrato ad uso pubblico situato al di sotto della Piazza Norberto Bobbio nel comune di San Donato Milanese (MI); 2. che tale parcheggio era stato realizzato dalla società Asio S.r.l., precedentemente denominata Immobiliare Metanopoli S.p.A., avente causa della SNAM S.p.A., in esecuzione della Convenzione di Lottizzazione a rogito Notaio Domenico Avondola di Milano stipulata in data 4.11.1993, rep. 42334, tra il Comune di S. Donato Milanese e la SNAM S.p.A; 3. che i lavori di costruzione di tale parcheggio multipiano interrato erano stati eseguiti dalla Astaldi S.p.A.; 4. che essendosi evidenziati fenomeni di infiltrazione e spandimento d'acqua dovuti ad errori di progettazione e di esecuzione dei lavori, il Consorzio aveva chiesto alla Società che all'epoca era proprietaria (Asio S.r.l.) nonché alla Società che aveva eseguito i lavori (Astaldi S.p.A.) di essere risarcita dei danni patiti; 5. che Astaldi S.p.A. riteneva ascrivibile qualsivoglia responsabilità in capo ad Asio che aveva eseguito il progetto; 6. che a seguito di presentazione di ricorso per ATP da parte di Consorzio Quartiere Affari avevano trovato conferma l'esistenza dei vizi e dei difetti denunciati dal Consorzio Quartiere Affari, addebitabili, per quanto di rispettiva competenza, sia alla Asio S.r.l. sia alla Astaldi S.p.A.; 7. .che il CTU aveva infine elaborato un Computo Metrico Estimativo nel quale tutte le opere relative ai necessari ripristini erano state elencate, ed, infine, stimate nell'importo di Euro 507.000,00, oltre IVA ed altri oneri di legge.

Chiedeva pertanto l'attore "*Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: 1. condannare la ASIO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Tiziano n. 32, codice fiscale e partita IVA 13232740152, nonché la Astaldi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona, 65, codice fiscale 00398970582, in solido fra loro, a risarcire al Consorzio Quartiere Affari, in persona del legalrappresentante pro-tempore, codice fiscale 12833270155, l'importo di Euro 507.000,00 oltre IVA ed altri oneri di legge, oltre a tutti gli ulteriori danni che derivassero al Consorzio a causa ed in conseguenza dei vizi e dei difetti accertati dal CTU, così come accertati in corso di causa;* 2. *con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge*".

Costituitasi in giudizio, Asio S.r.l. contestava l'avversa pretesa chiedendone il rigetto, anche a fronte dell'intervenuta prescrizione/decadenza.
Esperiva inoltre in via subordinata e di riconvenzione nei confronti dell'altra convenuta Astaldi S.p.A., domanda di manleva chiedendo in ogni caso di essere autorizzata, sempre ai fini di eventuale manleva, alla chiamata in giudizio dell'ing. Clemente Schiatti quale progettista delle opere e dell'Ing. Bruno Finzi quale direttore dei lavori, affinchè venissero dichiarati obbligati a tenere indenne e manlevare Asio S.r.l. per qualsiasi pretesa fatta valere dal Consorzio attore a fronte dei difetti di cui sopra, con condanna di Astaldi S.p.A., dell'Ing. Clemente Schiatti e dell'Ing. Bruno Finzi al pagamento diretto alla parte attrice di tutte le somme eventualmente dovute.

Costituitasi in giudizio, Astaldi S.p.A. chiedeva dal canto proprio in via preliminare che ogni domanda del Consorzio nei confronti di Astaldi S.p.A. fosse dichiarata inammissibile e comunque prescritta; in subordine, chiedeva il rigetto nel merito della domanda attrice; in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, la condanna della Asio S.r.l. e/o dei terzi che dovessero risultare responsabili in esito all'istruttoria a corrispondere al Consorzio quanto dovesse risultare dovuto in suo favore ed a manlevare essa Astaldi per quanto fosse eventualmente condannata a pagare in favore di parte attrice.
In relazione a quest'ultima domanda subordinata Astaldi chiedeva infine di essere autorizzata alla chiamata in causa delle società Ediltecno S.r.l e Sa-Fer S.p.A. e delle ulteriori eventuali imprese appaltatrici dei lavori.

Firmato Da: ROSSI MARIA CARLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f223c - Firmato Da: SIDOTI AURELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db272

Autorizzate le chiamate, i terzi si costituivano in giudizio chiamando in causa Alleanza Toro Assicurazioni (terza chiamata da Ediltecno), Allianz spa (terza chiamata da Ing. Bruno Finzi) e Arch. Insurance Company Europe Limited (Ing. Clemente Schiatti).
In particolare, Ediltecno Restauri chiedeva in via preliminare che fosse dichiarata la nullità dell'atto di ex artt. 163 e 164 c.p.c. nonché la prescrizione e decadenza da ogni diritto risarcitorio e/o di garanzia e nel merito il rigetto delle domande formulate nei confronti della medesima.
Per quanto concerne Sa-Fer S.p.A. la stessa deduceva di non avere avuto alcun rapporto contrattuale con le parti e conseguentemente chiedeva in via preliminare che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque il difetto di legittimazione attiva di Astaldi S.p.A.; chiedeva altresì che venisse dichiarata la decadenza dalla garanzia e la prescrizione dal preteso diritto al risarcimento dei danni per mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1669 c.c. nonché l'inefficacia nei propri confronti dell'accertamento tecnico preventivo; chiedeva infine il rigetto delle domande spiegate da Astaldi con condanna della medesima a norma dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.1.2013, l'Ing. Clemente Schiatti dava atto di essersi occupato della fase progettuale in forza del contratto stipulato tra la Asio s.r.l. e la MSC Associati s.r.l.. e concludeva chiedendo, in via preliminare, che venissero dichiarate l'intervenuta decadenza e prescrizione e comunque l'inutilizzabilità nei riguardi del medesimo degli atti e delle risultanze del procedimento per accertamento tecnico preventivo; nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie; in via subordinata, per l'ipotesi di anche solo parziale accoglimento delle domande svolte, chiedeva che venissero dichiarate la Arch. Insurance Company (Europe) Ltd e la Dual Italia S.p.A. tenute a manlevare il medesimo Ing. Schiatti tenendolo indenne da ogni conseguente esborso di qualsiasi natura.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.5.2013 si costituiva in giudizio l'Ing. Bruno Finzi chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda svolta da Asio nei propri confronti per nullità dell'atto di citazione del terzo ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. nonché la carenza di legittimazione attiva di Asio nei confronti dell'Ing. Finzi e di legittimazione passiva dello stesso.
Nel merito chiedeva il rigetto di ogni domanda sia per prescrizione e decadenza sia per asserita infondatezza della stessa ed in via subordinata, per il caso di eventuale accoglimento parziale delle domande svolte nei suoi confronti, la condanna della Allianz a manlevarlo da ogni avversa pretesa.
Si costituivano nel giudizio altresì le compagnie assicuratici chiamate in causa Arch. Insurance Company (Europa) Limited, Dual Italia S.p.A., Allianz S.p.A. e Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A..
Autorizzato il deposito delle memorie nonché disposta l'estromissione dal giudizio di Dual Italia spa, la causa veniva rinviata all'udienza del 7.7.2015 per la precisazione delle conclusioni.
Espletato l'incombente, la causa veniva trattenuto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 cpc.
Va ritenuta la fondatezza dell'eccezione di decadenza e conseguente prescrizione dedotta dalla difesa di parte Asio alla quale hanno aderito tutte le altre parti costituite.
Dalla lettera in data 10.3.2006 inviata al Comune di San Donato Milanese e ad Asio, avente ad oggetto "*completamento parcheggi ed opere di urbanizzazione nell'area ex Snam"*si evince che la Dott. Chiara Cargioli, nella qualità di Presidente *pro-tempore* del Consorzio Quartiere Affari, con specifico riferimento al "*parcheggio di Piazza N. Bobbio*", testualmente affermava quanto segue: "*denunziamo sin d'ora, a tutti gli effetti di Legge, la presenza di numerose infiltrazioni d'acqua nel parcheggio … difetti meglio descritti nella relazione tecnica dell'Arch. Carlo Borgazzi Barbò, che alleghiamo alla presente*". "*Per quanto esposto, invitiamo Asio S.r.l. a provvedere immediatamente all'eliminazione, a propria cura e spese, di tutti i lamentati vizi, previo accordo con i tecnici incaricati dal Consorzio circa gli interventi da realizzare e Vi significhiamo che, decorsi inutilmente dieci giorni dalla presente, saremo costretti a incaricare i nostri legali della tutela dei nostri diritti*".
Va poi evidenziato che la relazione dell'Arch. Carlo Borgazzi Barbò, allegata alla citata lettera del Presidente del Consorzio, ed avente ad oggetto "*Anomalie legate ai problemi di infiltrazione d'acqua*

Firmato Da: ROSSI MARIA CARLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f223c - Firmato Da: SIDOTI AURELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db272

sulla sottostante area di parcheggio pubblico (primo e secondo piano interrato) Piazza N. Bobbio", risale al febbraio del 2006.

Nella predetta relazione si riferisce che "*a seguito di una preliminare raccolta documentale e ad una serie di sopralluoghi conoscitivi della zona in oggetto, non ultimo quello eseguito in data 7 febbraio 2006, si sono lamentati, sia nella Piazza pubblica che nel parcheggio sottostante, una serie di problematiche legate a numerose infiltrazioni di acqua*" e che la verifica eseguita "*al piano interrato avente destinazione d'uso a parcheggio pubblico (coincidente in proiezione con l'area della Piazza) ha permesso di portare all'attenzione dell'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione ulteriori problematiche quali:…d un controllo visivo dei solai di copertura realizzati con lastre prefabbricate posate in opera del tipo a "predalles" in appoggio su ossatura portante in cemento armato, si sono riscontrati almeno n. 04 nuovi punti di infiltrazioni di acqua coincidenti con l'area del sovrastante piazzale, di cui uno corrispondente all'area della soprindicata vasca d'acqua. .. In una fase successiva si sono riscontrati numerosi e più importanti fenomeni di infiltrazioni di acqua provenienti dai giunti strutturali e dalle pareti perimetrali in cemento armato (muri contro terra), che però sono stati identificati dal Comune come problemi strettamente correlati alle strutture e non pertinenti alle operazioni peritali svolte durante la giornata. Al termine delle operazioni di sopralluogo, salutati i tecnici comunali, si è poi proceduto con l'Ing. Morando di Asio S.r.l. e l'Ing. Candeo (direttore dei lavori) e il Consorzio a visionare nuove infiltrazioni di acqua comparse in diversi punti del piano secondo interrato, relazionati con l'ausilio del Sig. Nappi della Brava Service gestore dell'area del parcheggio. Si è potuto constatare che* ***le infiltrazioni evidenziate in corrispondenza dei soffitti, derivano da problemi legati alle strutture perimetrali di appoggio delle "predalles"***

Da ciò discende, con tutta evidenza, che, a far data dal del febbraio – marzo 2006, la parte attrice aveva non solo acquisito piena e dettagliata conoscenza delle problematiche derivanti ai piani interrati del parcheggio oggetto di causa, da fenomeni di infiltrazioni d'acqua (vizi/difetti descritti nella relazione di CTU redatta dall'Ing. Albano in sede di ATP, il quale ha messo in evidenza che trattasi di problematiche risalenti di molto nel tempo), ma aveva diffidato Asio alla eliminazione di dette infiltrazioni, pena in difetto il ricorso alla tutela legale.

Di talchè ne consegue l'intervenuta decadenza del Consorzio dall'esercizio dell'azione qui fatta valere a mente dell'art. 1669 c.c. in quanto non esercitata nell'anno dalla scoperta dei vizi ed attesa la natura dei medesimi.

La difesa del Consorzio ha evidenziato peraltro che in quell'epoca i lavori non erano ancora stati ultimati e che Asio si era impegnata ad eliminarli.

E ciò in conseguenza del fatto che è stato versato in atti il documento denominato"Riepilogo collaudi eseguiti" ove si dà atto che la Società Lottizzante, cioè Asio, ha *eseguito gli interventi di manutenzione straordinaria prescritti durante la visita di collaudo definitivo della piazza centrale, avvenuta in data 08/02/2008* (cfr. doc. n. 7, pag. 3 fascicolo attore).

Tale documento non può costituire prova del riconoscimento dei vizi oggetto del presente giudizio od impegno alla loro eliminazione tenuto conto dell'oggetto dell'intervento.

L'accoglimento dell'eccezione preliminare preclude o comunque rende ininfluente la disamina di ogni ulteriore questione prospettata dalle parti.

Non si evincono peraltro i presupposti onde dar corso alla richiesta condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.

Alla soccombenza attrice consegue la condanna della parte alla rifusione delle spese legali (e di ctp fase di ATP e di merito per le sole convenute), liquidate come *infra* in conformità alle vigenti tabelle ministeriali, di tutte le altri parti costituite alla luce del fatto che la chiamata dei terzi in manleva si è resa necessaria in relazione al contenuto delle domande attrici.

Parimenti, fatta applicazione, del principio di soccombenza processuale andranno poste a definitivo ed esclusivo carico della parte attrice le spese di CTU (fase di ATP) già liquidate.

P.Q.M.

Firmato Da: ROSSI MARIA CARLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f223c - Firmato Da: SIDOTI AURELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db272

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. in accoglimento dell'eccezione sollevata dalle parti convenute e terze chiamate, dichiara l'intervenuta decadenza della parte attrice CONSORZIO QUARTIERE AFFARI dall'esercizio dell'azione;
2. condanna la parte attrice a rimborsare alle parti convenute e terze chiamate le spese di lite, che si liquidano in € 16.534,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e contributo spese generali a favore delle convenute (spese di ATP e di merito) ed in ragione di € 11.472,00 a favore di ciascuna delle altri parti terze chiamate, il tutto oltre Iva cpa e contributo spese generali come per legge;
3. pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU della fase di ATP e di ctp delle parti odierne convenute.

Milano, 30 ottobre 2015

Il Giudice
dott. Maria Carla Rossi

Firmato Da: ROSSI MARIA CARLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f223c - Firmato Da: SIDOTI AURELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: db272